

ROMA — Si può favorire dall'esterno la mafia o la camorra, pur non facendo parte organicamente e stabilmente dell'associazione criminale. Perciò si può essere incriminati per «concorso esterno in associazione mafiosa», senza per questo «creare» un reato non previsto dal codice penale: il «concorso eventuale», qualora ne ricorrano le circostanze, è configurabile rispetto a un reato associativo che presuppone un «concorso necessario».

Le Sezioni unite penali della Cassazione hanno così risolto ieri, in camera di consiglio, un delicato contrasto giurisprudenziale sulla possibilità di contestare l'articolo 110 del Codice penale (il concorso nel reato)

in riferimento all'articolo 416bis (l'associazione di tipo mafioso). Questione attualissima, posto che — tra i molti esempi possibili, riguardanti imprenditori e politici — l'originaria ipotesi di reato contestata al senatore Giulio Andreotti era proprio il concorso in associazione di stampo mafioso, poi riformulata all'inizio dell'estate (pochi giorni prima del deposito di una nota sentenza della prima sezione penale, la 2348/94 che negava la configurabilità di tale tipo di «concorso») in associazione di stampo mafioso *tout court*, in base alla quale è stato chiesto il rinvio a giudizio; con l'accusa di «concorso» è stato rinviato a giudizio ed è ora processato il questore Contrada; e, per finire proprio con il

caso ieri a giudizio della Cassazione, in base alla stessa ipotesi di reato era stato arrestato l'ex parlamentare socialista campano Giuseppe Dimitry, in riferimento stavolta ad attività camorristiche. Di qui il ricorso per Cassazione, che ha indotto la sezione feriale, il 30 agosto scorso, a rimettere la questione alle Sezioni unite.

La sezione feriale, che sempre in agosto aveva già deciso un altro caso nel medesimo senso ora affermato dalle Sezioni unite, si era tuttavia resa conto che su una materia così delicata non poteva persistere un contrasto di giurisprudenza, posto che la prima sezione aveva da poco deciso altrimenti. Oltretutto tra i due indirizzi in contrasto non si può neppure

dire che uno fosse prevalente. La rimessione alle Sezioni unite rappresentava quindi il giusto rimedio, poche settimane prima ricordato a tutti i giudici di Cassazione dal primo presidente aggiunto Ferdinando Zucconi Galli Fonseca (che ha presieduto ieri il collegio), in una lunga lettera in cui deplorava un malinteso senso dell'indipendenza della giurisdizione, laddove alla Cassazione si chiede soprattutto l'affermazione della certezza del diritto.

Beninteso, l'indirizzo contrario al «concorso esterno» non comportava l'impunità, ma la diversa configurazione del fatto: quando ricorrono il «contributo causale» e il «dolo» in relazione al delitto di associazione per delinquere, il reato

da contestare è appunto quello associativo; laddove tali circostanze non ricorrono, specifici comportamenti possono configurare violazioni meno gravi, quali la corruzione o il favoreggiamento.

Viceversa, sosteneva l'opposto indirizzo, è giusto qualificare «concorrenti eventuali coloro che nell'associazione per delinquere si aggiungono ai concorrenti necessari per svolgere attività di cooperazione; istigazione, aiuto», nelle numerose forme che la giurisprudenza ha elaborato per configurare il concorso previsto dall'articolo 110 Cp. Questa tesi evidentemente è stata accolta dalle Sezioni unite, le cui motivazioni tuttavia saranno redatte solo nelle prossime settimane.

A. Cia.

Il Consiglio di Stato chiarisce i criteri di indennizzo e le competenze dei Tar

## Ai crediti persi all'estero si applica la rivalutazione

ROMA — Non solo i beni, ma anche i crediti perduti dagli italiani all'estero dopo il 1950 per cause indipendenti dalla loro volontà, devono essere rivalutati, ai fini dell'indennizzo che il ministero del Tesoro corrisponde in questi casi, nella misura dell'1,90 per cento. A stabilirlo è una stringata decisione della quarta sezione del Consiglio di Stato (n. 751/94), con la quale è stata data ragione agli eredi di un lavoratore che aveva perso il trattamento di fine rapporto perché l'impresa italiana in cui lavorava nello Zaire era stata nazionalizzata dal Governo di quel Paese.

Secondo il ministero del Tesoro il coefficiente di rivalutazione sarebbe stato applicabile solo nelle ipotesi di perdite di beni e non anche di crediti pecuniari.

In quest'ultimo caso vigerebbe il principio nominalistico sancito dall'articolo 1224 del Codice civile, che nei rapporti di morosità tra privati prevede il calcolo degli interessi legali ed esclude la rivalutazione.

Con questa tesi, confortata tra l'altro da una precedente decisione del Consiglio di Stato (la 1025 del 1964, sempre della quarta sezione), il Tesoro sperava di ribaltare il verdetto del Tar. Così invece non è stato. Il vecchio orientamento della sezione, hanno sostenuto i giudici di appello, non può essere condiviso in quanto «la vigente normativa in tema di indennizzo dei beni perduti all'estero (leggi 16/1980 e 135/1985) costituisce invero un sistema in sé concluso, in forza del quale il legislatore ha inteso riconoscere un indennizzo, sulla base di un

titolo pubblicistico, in nessun modo rapportabile al rapporto privatistico tra debitore e creditore; con la conseguenza che non può essere correttamente invocato nella specie il principio nominalistico posto dall'articolo 1224 del codice civile».

D'altra parte, ha aggiunto il Consiglio di Stato, il tenore testuale della disposizione non consente di discriminare tra «beni, diritti e interessi», così come invece aveva preteso il ministero del Tesoro. Infatti, se è vero che il titolo della legge 135 del 1985 parla solo di «beni perduti», mentre la legge 16 del 1980 faceva riferimento a perdite di «beni, diritti e interessi», è anche vero che nel dettaglio della norma relativa all'indennizzo il legislatore usa sempre la dizione più ampia.

A. Cia.

## Non vanno a Roma le vecchie «liti» fra giudici e Csm

ROMA — La competenza del Tar Lazio nel caso di controversie tra magistrati, così come vuole la legge 74 del 1990, non si estende ai giudizi pendenti al momento dell'entrata in vigore della nuova disciplina. Infatti, se il legislatore avesse voluto introdurre un'ipotesi di competenza inderogabile e rilevabile d'ufficio, e ricomprendervi anche i processi pendenti, «non avrebbe mancato di dettare le opportune disposizioni transitorie in ordine alla riassunzione di quelli».

Il silenzio della norma sul periodo transitorio è stato letto così dalla quarta sezione del Consiglio di Stato (decisione 730/94); contrariamente all'interpretazione del Tar Liguria che riteneva applicabile la regola dello *jus superveniens*.

«Nel procedimento amministrativo — replica Palazzo Spada — l'applicazione pacifica e tassativa della regola *tempus regit actum*» che implica l'immediata applicazione delle norme modificative della competenza — si cala in un sistema nel quale il privato è altrettanto pacificamente e generalmente esonerato dal darsi carico dei sopravvenuti mutamenti di competenza». Il procedimento amministrativo, ha sottolineato il Consiglio di Stato, è infatti dominato dall'impulso d'ufficio anche nei casi in cui prende inizio dietro istanza di parte.

ROMA — Sparisce ogni possibilità di «pena capitale» nel nostro ordinamento, con l'abolizione della pena di morte prevista dal codice penale militare di guerra. Il Parlamento ha abrogato la relativa norma ieri, le commissioni Giustizia e Difesa della Camera hanno infatti approvato definitivamente (in sede legislativa) la modifica del codice militare di guerra, che aveva già ottenuto il voto favorevole del Senato. Quarantadue i sì all'abolizione, sette i voti contrari (cinque di deputati leghisti, due di Alleanza nazionale).

Il provvedimento stabilisce che per i delitti previsti dal codice penale militare di guerra, e dalle leggi militari di guerra la pena di morte è abolita e sostituita dalla pena massima prevista dal Codice penale, attualmente l'ergastolo.

Soddisfazione per l'approvazione della legge è stata espressa da Amnesty International, che sottolinea come «l'iniziativa sia stata promossa oltre cinque anni fa dalla sezione italiana di Amnesty» e che «l'Italia è il 54° Paese ad aver abolito completamente la pena capitale, ancora prevista invece in 103 Paesi (e nei codici di guerra di altri 15)».

«Il voto di oggi — ha detto il presidente della sezione italiana dell'associazione Antonio Marchesi — è estremamente importante e non ha unicamente un valore simbolico; poiché il codice penale militare di guerra prevedeva sino ad oggi la possibilità di applicare la pena di morte a tutti i soldati italiani in missione all'estero a prescindere da una formale dichiarazione di guerra; e perciò anche nel corso delle numerose e recenti spedizioni di pace. Il voto del Parlamento dovrebbe, secondo Marchesi, favorire l'impegno del ministero degli Esteri per una moratoria delle esecuzioni capitali: ogni anno ne vengono eseguite oltre 2mila, con particolare frequenza in Arabia Saudita, Cina, Iran, Iraq e Usa».

di Luigi Scotti

In un periodo in cui l'ite Banco la problema penale, altri aspetti giuridico finiscono per notizia sulla maggior parte anche quando sono toccato grosso respiro. Così è per diritto internazionale pro 20 settembre scorso è assegnata alla Commissione Camera (si veda «Il Sole 21 settembre 1994» ndr).

Si tratta di una imputazione che, già promossa dal G. S. M. A. (con il non raggiunto il varo anticipato, scioglimento Questa parte del diritto in giuridiche e rapporti elementi di estraneità. Paese, come il matrimonio diversa cittadinanza, straniero; per beni esenti contratti stipulati nei cittadini di Stati diversi di sentenze pronunziate dicendo.

Il diritto internazionale; per categorie di si italiana o straniera che. Attualmente ci si richiama vecchi articoli che, in civile, precede la Vera e ne codicistica sotto il n. altre norme di questo nel Codice della navigazione vagante.

Cosa ha spinto alla interessi reali delle col luogo le «preleggi» notevole; processo; di perché il reticolo dei rapporti da «elementi di estr più fitti; la mobilità di e giuridiche si è intensi sono; intensificati; i rapporti europei; e internazionalizzazione; l'enorme sviluppo del razione. In secondo luogo zioni su singole materie l'originaria disciplina o ulteriori dati normal campo di interesse. In tutti gli Stati europei Germania, dall'Austria no, aggiornato e modi settore, per cui so difficoltà non sempre normali contatti diplomazia nostra Corte costituzionale suonato; campanelli «vecchiaia» di certe materia del diritto di coniugi non hanno la nanza.

Si aggiunga che, esse